

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, MINUCCI Adalberto, PINNA  
e PIERANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

Modifica dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482,  
recante disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le  
pubbliche amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI SENATORI. — La norma che conferisce alla pubblica amministrazione l'obbligo di assumere una quota di dipendenti appartenenti alla cosiddette categorie protette prevede una procedura diversa da quella prescritta alle società private. Infatti, mentre queste ultime sono tenute ad attingere dalle graduatorie ordinarie, alla pubblica amministrazione è consentito assumere discrezionalmente.

A suo tempo, il legislatore aveva concepito questa difformità per permettere ai responsabili degli enti pubblici di meglio

adattare l'assunzione di questo speciale tipo di dipendenti alle esigenze degli enti stessi. In realtà essa è divenuta fonte di abusi e di clientelismo. Il comportamento del ministero delle poste e delle telecomunicazioni è un pessimo esempio di ciò, ma, purtroppo, ben lungi dall'essere isolato.

Il presente disegno di legge non modifica in alcun modo i principi ispiratori della legge 2 aprile 1968, n. 482, e le condizioni speciali riservate alle categorie degli invalidi, facendo salvo il diritto dei disabili e cercando di estirpare la pratica del favoritismo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Organi del collocamento: uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali*). -

1. Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si attengono alle graduatorie ed ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al comma 2.

2. È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designante da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dalle rispettive categorie, e da un ispettore medico del lavoro.

3. I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

4. Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I, devono rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

5. Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui all'articolo 12 devono rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per assumere i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una catego-

ria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

6. Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonché i lavoratori qualificati o specializzati di cui al terzo comma, lettera b), e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge.

7. L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 è effettuato, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione».